

## Newsalert

### Golden Powers

Pubblicato il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti e sulla nuova procedura di "prenotifica"

13 Settembre 2022

Il 9 settembre 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 133/2022 (*"Regolamento recante la disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n.21, e successive modificazioni ed integrazioni, della prenotazione e misure di semplificazione dei procedimenti"*, anche solo il **"Decreto"**), che entrerà in vigore il prossimo 24 settembre. Il Decreto sostituisce il previgente D.P.C.M. del 6 agosto 2014 sulla disciplina delle attività di coordinamento, aggiornandone le disposizioni e dettando la regolamentazione attuativa di alcune delle più attese novità normative introdotte nel nostro ordinamento con D.L. 21/2022.

In particolare, l'adozione del Decreto rafforza l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e tenta di rispondere alla necessità di semplificazione dei procedimenti per l'esercizio dei poteri speciali. L'esigenza di velocizzare le procedure e di accedere a un regime più snello soprattutto in casi caratterizzati da una certa incertezza quanto ai presupposti di applicazione della normativa è confermata dalla regolamentazione dell'istituto della c.d. prenotazione, sulla cui concreta efficacia in tal senso occorrerà tuttavia attendere maggiori indicazioni dalla futura prassi operativa.

Riassumiamo di seguito **le principali novità** introdotte dal Decreto, tra cui si segnalano:

- l'introduzione di una **nuova procedura di prenotazione** (art. 7 del Decreto), che rappresenta senz'altro la misura di principale impatto pratico (dall'incisività, tuttavia, ancora incerta). La prenotazione, infatti, introduce la possibilità per l'impresa interessata di trasmettere un'informativa sul "progetto di operazione" alla Presidenza del Consiglio, anticipando così la possibilità di entrare formalmente in contatto con l'autorità ad un momento anteriore a quanto si andava delineando nella prassi (*i.e.*, la firma di accordi vincolanti). Nonostante ciò, viene fatto comunque salvo l'obbligo per la società onerata di rispettare i termini di legge previsti per la formale notifica ai sensi degli articoli 1 e 2 decreto-legge 21/2012.

# CHIOMENTI

- Entro 30 giorni, la Presidenza comunica all'operatore economico l'applicabilità o meno della normativa *golden power* (decreto-legge 15 marzo 2012, n.21) all'operazione, o l'eventuale manifesta insussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali. In questo modo, l'operatore economico può conoscere rapidamente la posizione del Dipartimento per il coordinamento amministrativo circa la riconducibilità di un'operazione all'ambito applicativo della normativa *golden power* (ovvero una prima macro-valutazione sull'effettivo rilievo della stessa operazione nell'ottica di tutela degli interessi essenziali di sicurezza nazionale, qualora la normativa sia ritenuta applicabile). Il nuovo istituto della prenotifica si pone infatti lo scopo di assicurare maggiore certezza a beneficio degli operatori economici.
- Tuttavia, in caso di silenzio al termine dei richiamati 30 giorni, secondo la lettera del Decreto l'operatore sarà comunque tenuto a presentare la notifica dell'operazione (non si applica un meccanismo simile al c.d. "silenzio assenso"). Anche nel caso di esito "negativo" del procedimento di prenotifica, l'autorità può richiedere all'impresa di eseguire una notifica formale ai sensi del decreto-legge 21/2012. Si può così verificare l'eventualità per cui, ai tempi necessari per la prenotifica, si sommino anche i tempi ordinari dei procedimenti di notifica formale di un'operazione.
- Infine, è forse un'occasione mancata in ottica di semplificazione e certezza l'obbligo di fornire con la prenotifica lo stesso set documentale e informativo richiesto con la notifica ordinaria dell'operazione, "*in quanto disponibile*". Non si esclude tuttavia che, sulla scorta proprio delle disposizioni del Decreto, possano essere adottati in futuro nuovi moduli di notifica specifici per il procedimento di prenotifica, maggiormente in linea con lo stadio anticipato delle trattative in cui tale procedimento sarà presumibilmente attivato.
- Le disposizioni che regolano le attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e che prevedono **termini brevi** per la trasmissione delle osservazioni interne da parte dei vari Ministeri competenti nel contesto del procedimento di verifica dell'operazione notificata.
- Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali trasmette entro 4 giorni dalla riunione del Gruppo di coordinamento la motivazione della delibera di esercizio o non esercizio dei poteri speciali. Allo stesso modo, le eventuali osservazioni dell'Ufficio competente devono essere trasmesse al Dipartimento per il coordinamento amministrativo entro un giorno dalla ricezione della proposta.
- Nel caso di **non esercizio dei poteri speciali** (art. 6 del Decreto), l'organo competente all'adozione della relativa delibera è lo stesso Gruppo di coordinamento, se le Amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento decidono all'unanimità. In questo modo, i casi meno dubbi potranno evitare il successivo passaggio in Consiglio dei Ministri, così accelerando i tempi per la conclusione del procedimento di verifica. In senso uguale e contrario, il Consiglio dei Ministri potrà comunque essere investito della decisione su specifica richiesta delle parti o delle Amministrazioni coinvolte, entro termini ristretti.
- Si prevede che il Gruppo di coordinamento sia responsabile per l'avvio del **procedimento sanzionatorio** e della relativa istruttoria, qualora riceva notizia dall'organo competente per il monitoraggio.

- Infine, è dettata la regolamentazione della c.d. “fase 2” del procedimento di *verifica golden power*, legata all’attivazione (eventuale) del meccanismo di coordinamento europeo di cui al Regolamento UE n. 452/2019. La mancata previsione di un termine chiaro entro cui l’autorità competente provveda ad inviare l’informativa sull’operazione agli altri Stati Membri e alla Commissione europea non supera tuttavia l’incertezza sul calcolo dei termini finali di durata del procedimento di verifica qualora si verifichi tale eventualità.

\*\*\* \*\*

Le novità normative sopra riassunte ribadiscono l’importanza per gli operatori economici interessati di conoscere preliminarmente se una data operazione siano assoggettata alla disciplina *golden power*, fornendo ulteriori strumenti in ottica di certezza e semplificazione la cui perseguibilità e convenienza dovrà essere attentamente valutata nel corso della definizione della struttura delle operazioni medesime.

Lo Studio Chiomenti, in virtù della consolidata esperienza maturata nel campo delle procedure di esercizio dei poteri speciali dello Stato, è a disposizione dei clienti per ogni chiarimento e approfondimento e per un’assistenza dedicata e qualificata.

- nell’istituzione di una **sezione specializzata** tributaria presso la Corte di Cassazione (art. 3 del DDL) e di una **competenza per valore del giudice tributario monocratico** in primo grado (art. 4 lett. b. del DDL)
- negli interventi che ridefiniscono l’**onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria** in giudizio (art. 4 lett. c del DDL) ed ammettono (a talune condizioni) la **prova testimoniale** nel processo tributario (art. 6 del DDL).

---

## Contatti

### **Prof. Giulio Napolitano**

Partner – Chiomenti  
Dipartimento Diritto Amministrativo  
T. +39 06 46622 806  
giulio.napolitano@chiomenti.net

### **Filippo Modulo**

Managing Partner – Chiomenti  
Dipartimento Diritto Societario – Fusioni e  
Acquisizioni  
T. +39 06 46622 264  
+39 02 72157 608  
Filippo.modulo@chiomenti.net

### **Luca Masotto**

Associate – Chiomenti  
Dipartimento Diritto Amministrativo  
T. +39 06 46622 812  
luca.masotto@chiomenti.net

---